

CORTE FEDERALE
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

C.U. n. 7 del 17 NOVEMBRE 2014

Decisione n. 7

La Corte Federale composta dai Signori:

AVV. JACOPO TOGNON	PRESIDENTE
AVV. ENZO CONTE	COMPONENTE EFFETTIVO ESTENSORE
DOTT. PAOLO PADOIN	COMPONENTE EFFETTIVO
AVV. GIANLUCA GULINO	COMPONENTE EFFETTIVO
AVV. DUCCIO PANTI	COMPONENTE SUPPLENTE

e con l'assistenza del Sig. Alessandro Bezzi (funzionario FCI) – Segretario;

Ha assunto la seguente decisione sulla richiesta inviata dal tesserato Roberto Spinoni in data 28/10/014, corredata con la lettera 28/8/014 della Commissione Nazionale Giudici di gara, avente ad oggetto una contestazione e una richiesta di chiarimenti.

IN FATTO

Con missiva in data 28/10/2014, il tesserato Roberto Spinoni chiedeva alla Corte Federale il “parere di legittimità di alcuni atti amministrativi emanati dalla C.N.G.G.” individuando tali atti ed in relazione articolando tre distinte richieste:

La prima:

Se fosse da ritenersi legittima la richiesta di chiarimenti inviatagli dalla C.N.G.G., con la quale il Presidente della suddetta Commissione gli chiedeva chiarimenti in ordine ad una mail inviata al Presidente di Giuria. In tale lettera il Presidente della Commissione richiamava all'attenzione dello Spinoni il dettato dell'art. 28 del R.T.D. dei Giudici di Gara e quello dell'art.7 delle norme di funzionamento interno della Commissione Nazionale Giudici di Gara per notificargli di ritenere non corretto il comportamento attuato con l'invio della predetta missiva, in quanto “non consono all'etica sportiva” e rimarcava al tesserato la “mancanza del dovere di conoscere e tenersi aggiornato sulle Norme e Regolamenti della F.C.I.”.

La seconda:

previe alcune considerazioni preliminari sulla nomina di alcuni componenti della Commissione Nazionale Giudici di Gara da parte del Consiglio Federale; richiamato l'art 10 del Codice Etico e di



Comportamento del C.O.N.I. per il principio di prevenzioni dei conflitti; richiamate le incompatibilità alle cariche stabilite dall'art.30.1 dello Statuto Federale;

Richiamati i divieti posti dall'art 4 punto d) del Regolamento tecnico dei Giudici di Gara

Il ricorrente formula richiesta di parere di legittimità in relazione alla "designazione in servizio dei componenti della C.N.G.G." riportata in alcuni Comunicati ufficiali della Commissione Nazionale, indicati dal tesserato.

La terza:

previo richiamo al dettato dell'art 7.2 dello Statuto Federale, che, in merito alle "funzioni di C.N.G.G.", fa riferimento al Regolamento Organico;

previa l'eccezione che l'art.17 del Regolamento Organico non conferisce alla Commissione Nazionale il "compito di designare in servizio i Commissari di Gara" il ricorrente chiede "parere di legittimità" sulle designazioni effettuate nell'anno 2014 dalla richiamata Commissione Nazionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art-37 n.3 dello Statuto Federale consente ai tesserati di "avanzare richieste" alla Corte Federale in ordine alla "legittimità degli atti emanati in materia amministrativa dagli Organi centrali o periferici, nonché dalle Commissioni e Strutture federali."

La Corte Federale può quindi procedere all'esame del ricorso, siccome astrattamente ammissibile.

Quanto alla prima richiesta la Corte osserva che la stessa oltre che *lato sensu* riconducibile ad una contestazione di carattere disciplinare (inviata al tesserato dalla Commissione Nazionale dei Giudici di Gara per cui della stessa potrebbe eventualmente occuparsi altro Organo di Giustizia), risulta essere una richiesta di legittimità di tipo tecnico, così che la materia non rientra nelle competenze di questa Corte.

Ma anche le ulteriori richieste avanzate dal tesserato non coinvolgono atti emanati in materia amministrativa dagli Organismi indicati dalla disposizione statutaria in questione, posto che tutte le domande di ricorso vertono sulla normativa o su disposizioni regolamentari di contenuto organizzativo, e quindi non sindacabili da questa Corte.

In particolare, dall'esame delle ulteriori domande si rileva che:

con la seconda richiesta il tesserato lamenta una irregolare designazione al servizio di Giudice di gara di tesserati che sarebbero stati impediti a svolgere tale funzione per la loro appartenenza alle Commissioni Nazionali o Regionali, ai sensi dell'art.4 lett. d) del Regolamento Tecnico .

Si osserva in merito che tale designazione non è un "atto emanato in materia amministrativa" bensì l'attuazione di un compito assegnato alla Commissione designante, eventualmente sottoposto a censura da parte di Organo di Giustizia.

Tra l'altro si rileva dallo stesso disposto regolamentare che la Commissione può procedere alla designazione di tali soggetti, in deroga, in caso di necessità .

Con la terza richiesta viene domandato un parere sulla legittimità delle designazioni in servizio dei Commissari di gara operate dalla Commissione Nazionale, ritenuto che l'art.17 del R.O. non conferisca a detta Commissione tale compito.



Anche questo contesto regolamentare non è, quindi, un “atto emanato in materia amministrativa” di competenza di questa Corte, trattandosi di eventuale violazione di un disposto soggetto a censura o emendamento da parte di altro Organismo federale, non già a parere di legittimità.

Le questioni di legittimità di competenza di questa Corte Federale – è bene ricordarlo – attengono ad atti di natura amministrativa, con requisiti di legittimità ed efficacia, posti in essere da Organismi o Strutture federali eventualmente lesivi di diritti soggettivi o interessi legittimi personali, attuali e diretti del tesserato: nessuna di queste ipotesi si rinviene nel ricorso in esame.

Ne consegue che il ricorso in oggetto, a prescindere dalla sua ammissibilità, è comunque infondato nel merito.

P.Q.M.

La Corte Federale rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la prescritta tassa reclamo ove non versata.

Padova li, 17 Novembre 2014

Il Presidente
Prof. Avv. Jacopo Tognon

